



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 334 / 2026

OGGETTO: ATTIVAZIONE LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' NON RETRIBUITO A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ PRESSO IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n. 60 del 19/12/2025 ad oggetto : "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2026/2028 - Nota di Aggiornamento";
- n. 62 del 19/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028" e s.m.i.;

DELIBERA DI G.C.:

- n. 1 del 09/01/2026 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore" e s.m.i.;
- n. 13 del 30/01/2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028";

VISTO, il decreto del sindaco n. 19/2025 del 30/09/2025 concernente la conferma dell'incarico all'Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2026;

PREMESSO CHE:

- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell' imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della legge 11 giugno 2004, n. 145, nel modificare l'art. 165 del Codice penale, ha consentito al giudice monocratico di primo grado di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e relative convenzioni;
- ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

DATO ATTO:

- che, in data 11 giugno 2026, tra il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia ed il Comune di Casalgrande si è stipulata la Convenzione volta ad accogliere nel territorio e nelle strutture del Comune di Casalgrande i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità in conformità e per le finalità di cui all'art. 54 D.Lgs. 274/2000 (di seguito denominata, per brevità, "Convenzione");

DATO ALTRESÌ ATTO CHE ai sensi dell'art. 1 della Convenzione, il Comune di Casalgrande:

- ha acconsentito ad ammettere alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non retribuito fino ad un massimo di 10 persone;
- ha individuato le prestazioni oggetto del lavoro di pubblica utilità, comprendendovi anche le prestazioni manutentive al patrimonio pubblico;
- si è riservato di definire di volta in volta le prestazioni da eseguire, in considerazione dell'attitudine del soggetto richiedente;

CONSIDERATO che, in attuazione della convenzione di cui sopra, Il Sig. C.M. ha inoltrato richiesta al Comune di Casalgrande per essere ammesso a svolgere lavoro di pubblica utilità;

VISTO lo schema dell'accordo individuale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità agli atti per la privacy presso il servizio LL.PP., che si approva quale parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegato;

DATO ATTO CHE:

- il lavoro di pubblica utilità non viene retribuito, non costituisce rapporto di lavoro subordinato e consiste in attività di supporto al Responsabile del Servizio a cui è destinato;
- tuttavia, compete al Comune di Casalgrande provvedere alla copertura assicurativa dei soggetti ammessi a tale lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi;
- sulla base della richiesta presentata via web il 03/04/2026 per l'attivazione della copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale ovvero in lavori/attività di pubblica utilità, verificato che l'onere per la copertura degli obblighi assicurativi rientra nel limite delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge n. 208/2015, come integrato dall'art. 2, c. 2, d.lgs n. 124/2018, l'INAIL sede di Reggio Emilia ha proceduto ad attivare la copertura assicurativa richiesta, prot.n.6672 del 07/04/2026;
- con prot.n. 6140 del 30/03/2026 sono stati acquisiti gli attestati di formazione del sig. C.M. conformi agli obblighi di legge vigenti in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilità è sottoposto ai normali strumenti di rilevazione dell'orario di servizio presenti all'interno del Comune di Casalgrande;
- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto

VISTI

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017.

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di procedere all'attivazione del lavoro di pubblica utilità non retribuito a favore della collettività del Sig. C.M. presso il Servizio Manutenzione Patrimonio Comunale;
2. di individuare, conseguentemente, nel Arch. Salvatore D'amico il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di redigere la relazione finale finalizzata a documentare l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto;
3. di fornire al Sig. C.M. gli strumenti per la rilevazione dell'orario di servizio presenti all'interno del Comune di Casalgrande;
4. di dare mandato al Comando di Polizia Municipale di darne tempestiva comunicazione al Tribunale di Reggio Emilia, presso l'ufficio del Giudice per le attività preliminari;
5. di approvare l'accordo individuale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità agli atti per la privacy presso il servizio LL.PP., quale parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegato;
7. di comunicare il presente atto, per gli adempimenti di propria competenza al:
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - al Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
 - all'ufficio Risorse Umane;
8. Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
9. Di ottemperare all'obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 26/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)